



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott. Elvira MALTESE

Presidente

Dott. Valeria DI STEFANO

Consigliere

Avv. Paolo PERGOLIZZI

Giudice Ausiliario Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 445/2018 R.G.** promossa

da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario di **SCCI - SOCIETA' per la CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS S.p.A.**, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;

appellante

contro

CEMIND s.r.l. (c.f.: 01244200893), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

appellato contumace

La causa veniva posta in decisione in data 16 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 221 L. n. 77/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 874 del 7 dicembre 2017, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da Cemind s.r.l. in opposizione all'avviso di addebito n. 598 2014 0002845954 000, avente a oggetto il rimborso delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, fruite per il periodo 03/2007-03/2008. Accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito impugnato. Spese vinte.

Segnatamente, il decidente fondava il proprio convincimento sull'autodichiarazione reddituale resa dal dipendente, per il quale l'azienda aveva fruito degli sgravi contributivi, nonché sull'attestazione del Centro per l'Impiego relativa al suo stato disoccupazione nei ventiquattro mesi antecedenti l'assunzione, ritenendole prove idonee a dimostrare in sede giudiziale la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni di legge.

L'INPS soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 5 giugno 2018.

La società appellata rimaneva contumace, pur regolarmente evocata in giudizio.

Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 221, L. n. 77/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di impugnazione, l'Istituto censura la sentenza del Tribunale di Siracusa per avere erratamente ritenuto provato il presupposto dello stato di disoccupazione – necessario all'azienda per fruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 407/1990 – in base all'autodichiarazione reddituale resa dal dipendente, cui si riferivano gli sgravi contributivi de quibus. Assume che l'azienda opponente non avrebbe adempiuto all'onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni di fatto fruite, non potendo valere l'attestazione del Centro per l'Impiego – fondata sulle

mere dichiarazioni del lavoratore – come prova giudiziale dello stato di disoccupazione di quest’ultimo, né tantomeno della sua situazione reddituale.

2. L’appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.

Deve premettersi, a tal proposito, che – secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 36148/2021, nonché Cass. n. 1157/2018 e n. 22314/2016), dal quale questo Collegio non intende discostarsi, in tema di sgravi contributivi grava sull’impresa che, in deroga all’ordinario obbligo contributivo, vanta il relativo diritto, per avvalersene al fine di non versare per l’intero i contributi dovuti, l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Orbene, ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, il requisito fondamentale e necessario per fruire delle agevolazioni contributive ivi previste è costituito dallo stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi del lavoratore, che l’azienda intende assumere. Nel caso di specie, pur avendo prodotto l’opponente in primo grado – per come peraltro risulta dalla sentenza impugnata – attestazione del Centro per l’Impiego del 23 febbraio 2005 relativa al dipendente Matera, per il quale la Cemind s.r.l. ha fruito degli sgravi de quibus (negli ultimi 24 mesi non risultano comunicazioni di assunzione ai sensi della L. n. 608/96 – v. pag. 5 ricorso introduttivo), tuttavia null’altro ha provato soprattutto a fronte della specifica contestazione dell’Istituto allora resistente sulla percezione da parte del Matera nell’anno 2003 di un reddito da lavoro ben superiore rispetto a quello dichiarato dallo stesso con autocertificazione (redditi complessivamente *pari a € 1.600,00 nel 2003* – v. pag. 4 ricorso introduttivo) e, comunque, più alto rispetto alla soglia di reddito esclusa da imposizione, come risulta dal modello 01/M versato in atti.

2.1. A tal proposito, il D. Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni – in attuazione della delega conferita con la L. n. 144/1999, anche in tema di riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali – all’art.

4, rubricato "perdita dello stato di disoccupazione", comma 1, lettera a), vigente *ratione temporis*, prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, pari a €. 8.000,00 per un'attività lavorativa di tipo subordinato.

3. Carente ogni prova sul requisito della disoccupazione nonché ogni allegazione e prova sugli ulteriori requisiti di legge (in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato ... *quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi* – v. art. 8, comma 9, L. n. 407/1990), l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso in opposizione originariamente proposto da Cemind s.r.l.

Le spese processuali dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 445/2018 R.G.:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 874/2017 del Tribunale di Siracusa, rigetta l'originaria opposizione proposta da Cemind s.r.l. avverso l'avviso di addebito n. 598 2014 00028459 54 00.

Condanna Cemind s.r.l. alla rifusione in favore dell'INPS delle spese processuali dell'intero giudizio, che liquida in €. 1.618,00 quanto al primo grado e in €. 1.889,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021.

Il Giudice Ausiliario Estensore

avv. Paolo Pergolizzi

Il Presidente

dott. Elvira Maltese